

FAQ AVVISO 2/18

- 1. L'Esonero del cofinanziamento privato per i lavoratori in cassa integrazione di imprese beneficiarie viene calcolata sul costo orario dei lavoratori che non sono in cassa integrazione o deve essere compensato in altro modo per raggiungere la quota di cofinanziamento derivante dall'applicazione del Regime di aiuti prescelto?**

la quota di cofinanziamento privato rendicontata a consuntivo per le aziende con lavoratori in cassa integrazione che beneficino della formazione, dovrà essere costituita esclusivamente dal mancato reddito dei lavoratori formati non rientranti nelle tipologie per le quali l'Avviso prevede l'esonero dall'esposizione dello stesso.

Nella relazione di certificazione delle spese, il revisore dei conti dovrà evidenziare tale situazione indicando precisamente le aziende beneficiarie rientranti in tale fattispecie e dettagliando per ciascuna la composizione del cofinanziamento privato rendicontato e certificato, nonché allegare l'elenco dei lavoratori in cassa integrazione per i quali non è esposto il cofinanziamento.

Se l'azienda beneficiaria avesse optato per il Regime De Minimis si ricorda che non è previsto il cofinanziamento.

- 2. All'interno di un Piano aziendale, in merito ai requisiti dei docenti, è possibile inserire quale docente di un percorso formativo un dipendente dell'azienda beneficiaria che insegna ad un altro dipendente suo collega in modalità "affiancamento" o "Training on the job"?**

Le aziende beneficiarie possono avvalersi di proprio personale interno piuttosto che di professionisti esterni, per la realizzazione di attività di docenza/affiancamento/training on the job rivolte ai suoi stessi dipendenti.

La rendicontazione delle spese relative alla risorsa che svolgerà le suddette attività, dovrà avvenire a COSTI REALI senza possibilità di ricarichi.

La beneficiaria dovrà richiedere il rimborso al soggetto presentatore tramite l'emissione di una nota di debito.

La documentazione da produrre è la seguente:

- Incarico predisposto dal Presentatore alla beneficiaria;
- Lettera di incarico/ordine di servizio o analogo provvedimento formale, con il quale la beneficiaria attribuisce l'incarico alla risorsa che svolge tale attività nell'ambito del Piano/Progetto formativo finanziato da For.Te., indicante l'impegno orario;
- buste paga/cedolini paga o Mod. CUD da cui si evinca il rapporto di lavoro subordinato;
- F24;
- Timesheet delle attività svolte;
- prospetto del calcolo del costo orario

3. Una Azienda iscritta al Fondo con più di 250 dipendenti e quindi titolare di conto CIA obbligatorio può partecipare all'avviso?

I Piani formativi finanziabili attraverso il presente Avviso sono rivolti alle imprese aderenti al Fondo operanti nel Comparto Altri Settori Economici, non titolari di Conti Individuali Aziendali o Conti di Gruppo, o componenti di quest'ultimo.

Solo successivamente alla pubblicazione sul sito del Fondo (www.fondoforte.it) delle Graduatorie dei Piani finanziati, le aziende titolari di un Conto Individuale Aziendale, o di un Conto di Gruppo, possono comunicare al Fondo, utilizzando l'apposito modello pubblicato sullo stesso sito, la volontà di aderire al Piano Settoriale / Territoriale finanziato partecipando con le risorse accantonate sul proprio Conto, specificandone l'entità

4. Cosa si intende per utilizzo delle metodologie interattive?

per metodologie interattive si intendono: laboratorio, project work, simulazioni, esercitazioni/test, active learnig, comunità di pratica, apprendimento assistito (coach tutor)

5. Cosa si intende per percentuale dei lavoratori in formazione sul totale dei dipendenti dell'ultimo anno in riferimento al soggetto attuatore?

Sono i lavoratori in formazione (diviso) i lavoratori in organico per i quali l'Azienda versa lo 0.30%, al netto dei Dirigenti.

6. Per partecipare all'Avviso le aziende beneficiarie devono già avere aderito al fondo. For.Te. e risultare nel DB dell'INPS trasmesso al fondo. Qual'è la tempistica della procedura di adesione?

L'adesione può essere effettuata attraverso l'Uniemens in qualsiasi mese dell'anno ed è valida sino a revoca. Di norma tra il momento dell'adesione e la presenza nel DB INPS passano tra i due e i tre mesi

7. Se un'azienda è beneficiaria di un piano presentato sull'avviso 1_17 può presentare anche a valere sull'avviso 2_18 – in quanto avvisi distinti tra loro- nel caso in cui il suo codice Ateco sia presente in entrambi gli elenchi?
No, in quanto la partecipazione agli Avvisi è determinata dal codice Ateco

8. Qualora il codice Ateco di un'Azienda non sia inserito in alcun elenco pubblicato dal Fondo come viene definito il comparto assegnato all'azienda?

Tutti i codici Ateco sono stati assegnati ad uno specifico comparto.

9. I codici Ateco sono costituiti da due a sei cifre -divisione (2 cifre); gruppo (3 cifre); classe (4 cifre); categoria (5 cifre); sottocategoria (6cifre)- nel riepilogo pubblicato dal fondo talvolta il codice è riportato a livello di divisione, altre di gruppo, di classe o categoria. Come va interpretata la suddivisione?

La classificazione delle attività economiche ATECO è una tipologia di classificazione adottata dall'ISTAT per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. Nel riepilogo pubblicato dal Fondo si riporta il codice Ateco in sezioni "Settore di attività economica", "Divisione", "Classe" e "Categoria". Viene considerato il codice Ateco valido nelle classificazioni 1991, 2002 e 2007 con le relative "Descrizioni". La suddivisione pertanto va interpretata considerando il codice, dove possibile, in base alla "Categoria", altrimenti in base alla "Divisione" e/o "Classe".

10. cosa si intende per strutture interne alle imprese?

Quando il Soggetto Presentatore nella propria organizzazione ha una struttura o servizio che gestisce la formazione rivolta ai dipendenti

11. Il Soggetto Attuatore del piano deve necessariamente avere tutti i requisiti elencati al punto 8.1.2 dell'Avviso, oppure il possesso di un requisito potrebbe escludere un altro?

(es. se l'azienda - Sogg Proponente - ha sede legale e operativa in Calabria, può affidare l'attività ad un ente attuatore accreditato per lo svolgimento di attività di formazione continua presso un'altra regione ma in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37?)

il Soggetto Attuatore, deve avere almeno uno dei requisiti richiesti al punto 8.1.2 e punto 8.2.2 dell'Avviso 2/18. Nel caso sia in possesso dell'accREDITAMENTO Regionale, la Regione che lo ha rilasciato deve coincidere con la Regione coinvolta nel Piano.

12. i destinatari della formazione comprendono anche i dipendenti con contratto a termine di 10 mesi?

Sì purchè per il lavoratore l'impresa versi lo 0.30%

13. al fine della determinazione della classe dimensionale, l'azienda deve prendere a riferimento il numero di dipendenti per i quali versa il contributo del 0,30% a For.Te al momento della presentazione del piano formativo (10 persone a luglio 2018) oppure può/deve esprimere il numero di lavoratori in ULA riferite all'anno precedente 2017 che di fatto calcola anche la presenza di tutti quei lavoratori non presenti a luglio 2018 ma per i quali l'azienda versa a For.Te e che rientreranno in carica con settembre 2018.

Per le modalità di computo dei lavoratori a tempo parziale occorre far riferimento alla normativa (vedasi note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali in appendice al decreto ministeriale 18 aprile 2005), secondo la quale "ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento",

14. qual è la formazione che concorre a determinare la soglia massima del 50% di formazione obbligatoria prevista dall'avviso per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza obbligatoria che non rientra nell'81/08, concorre alla determinazione di questo 50%? (per esempio il corso di Primo Soccorso)

Inoltre la formazione inserita semplicemente nel progetto intitolato "Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" che non rientra nel Dlgs 81/08 e non è neanche obbligatoria, concorre sempre alla determinazione del 50% o no?

Nell'area tematica Sicurezza del lavoro devono essere inseriti solo i moduli che facciano riferimento a quanto previsto dall'art. 37 del T.U. 81/2008, come specificato nella Guida alla presentazione dell'Avviso 2/18. Ai fini del calcolo per determinare la soglia massima della formazione obbligatoria (50%), il software considera tutte le ore dei moduli rientranti nella suddetta tipologia, , sul totale delle ore di didattica delle sole aziende che abbiano optato per il regime De Minimis. Le aziende in Regime 651/2014, non sono ammesse alla formazione obbligatoria così come sopra definita. Ai valutatori è affidato il compito di verificare la correttezza di quanto inserito nel formulario di candidatura.

15. la formazione inserita semplicemente nel progetto intitolato “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” che non rientra nel Dlgs 81/08 e non è neanche obbligatoria, concorre sempre alla determinazione del 50% o no?

Interventi formativi non rientranti nelle previsioni dell’art. 37 ex T.U. 81/2008, non devono essere inseriti nell’area tematica “salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Per un approfondimento, si rinvia alla Guida alla presentazione dei Piani – Avviso 2/18.

16. è corretto inserire il corso formativo “Formazione Continua – Metalmeccanici Industria – Accordo di rinnovo 26/11/16” all’interno del progetto dal titolo “conoscenza del contesto lavorativo”?

Inoltre dato che si tratta di formazione obbligatoria, ma non all’interno dell’ambito della sicurezza, possiamo inserirla nel piano o viene conteggiata nel 50% di formazione obbligatoria?

Interventi formativi non rientranti nelle previsioni dell’art. 37 ex T.U. 81/2008, non devono essere inseriti nell’area tematica “salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Nel caso in cui, come sembrerebbe, l’argomento del modulo si riferisca all’applicazione di nuovi accordi che in qualche misura impattino sul contesto lavorativo, l’area tematica potrebbe essere quella indicata nella domanda. In ogni caso, si precisa che il compilatore del formulario deve porre la massima attenzione ai contenuti degli interventi formativi, in modo che gli stessi risultino coerenti con la scelta dell’area tematica (progetti)

17. in merito alla valutazione del soggetto attuatore, in quanto nell’avviso 2/18 nella tabella di valutazione quantitativa al punto 4a.3 viene indicato "Fatturato complessivo degli ultimi 3 esercizi per le sole attività formative", mentre nell'allegato F viene indicato "alle sole attività di formazione continua e ai soli settori di riferimento dell’Avviso".

Cosa dobbiamo considerare valido ai fini del punteggio?

La griglia di valutazione pubblicata nel testo dell’Avviso 2/18. Il relativo format è stato corretto e ripubblicato sul sito del Fondo

18. Al punto 5 sono indicate le tematiche progetto, tra parentesi c’è scritto scelta singola, questo significa che si può scegliere solo 1 area tematica per piano?

oppure scegliamo più aree tematiche per lo stesso piano, tipo lingue e contabilità e descriviamo i punti 5.2 e seguenti per ogni tematica?

L’indicazione riportata sul formulario in formato word non è corretta. La procedura informatica prevede che il compilatore del formulario possa indifferentemente: scegliere tutti i progetti da inserire nel formulario e successivamente completare ogni progetto con l’inserimento dei moduli, oppure scegliere un progetto, completarlo con i relativi moduli e successivamente sceglierne un secondo, e così via.

19. Nell’allegato B, nella tabella in cui indicare i contributi De Minimis ricevuti sono indicati gli anni 2015, 2016, 2017 mentre nella descrizione riportata sopra la tabella è richiesto di indicare i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso è un refuso?

Sì, si conferma il refuso, l’allegato è stato sostituito pertanto si conferma che gli anni da considerare sono il 2016 2017 2018

20. Il rispetto del criterio di prossimità indicato nell’avviso è vincolante oppure, se concordato con le Parti Sociali firmatarie, è possibile raccogliere la sottoscrizione ad un livello superiore a quello del piano? (ad es. sottoscrizione da parte delle Segreterie regionali per un piano aziendale che ha sede in un’unica provincia).

Se in azienda sono presenti le RSA o le RSU, spetta a loro la sottoscrizione dell'accordo. Nel caso in cui le suddette rappresentanze non risultino costituite in azienda, è necessario ricorrere al livello superiore (provinciale o regionale)

- 21. Nel caso di piani aziendali, l'accordo può essere sottoscritto da FISASCAT, FILCAMS e UILTUCS in quanto emanazione delle Parti sociali che hanno costituito il Fondo indipendentemente dal CCNL applicato in Azienda?**

No, i referenti devono essere le categorie di riferimento del CCNL applicato

- 22. Nel caso in cui un'azienda applichi un CCNL sottoscritto da Parti Sociali NON costituenti il Fondo, chi dovrà sottoscrivere l'Accordo?**

Le categorie corrispondenti di CGIL, CISL e UIL

- 23. Nel caso di piani territoriali che coinvolgono aziende che applicano CCNL diversi – sottoscritti da Organizzazioni Sindacali diverse- chi dovrà sottoscrivere l'Accordo? E' necessario rivolgersi al livello Confederale (CGIL, CISL, UIL)?**

E' possibile, oppure ci si deve rivolgere a tutte le categorie delle OO.SS. presenti nel Piano

- 24. È possibile rivolgersi al livello Confederale anche per i piani aziendali?**

solo in ultima istanza e solo se non sono presenti in azienda RSA/RSU o in caso di mancato riscontro dal livello superiore

- 25. È prevista una tempistica predefinita per l'invio della bozza di progetto e della richiesta di sottoscrizione dell'Accordo alle Parti Sociali?**

No

- 26. È previsto un Format o delle informazioni minime e necessarie da inserire nella bozza di progetto?**

I format previsti sono tutti pubblicati sul sito e i documenti da produrre sono listati in apposite check pubblicate nella Guida alla presentazione dei Piani – Avviso 2/18. Per quanto riguarda le informazioni richieste, sono presenti nel formulario.

- 27. Nel caso in cui, a seguito di contatto scritto ed eventuale tentativo telefonico, non si riceva alcun riscontro da parte delle OOSS contattate è prevista una procedura alternativa? Se così non fosse, l'Azienda deve rinunciare alla possibilità di candidare la propria proposta progettuale e di accedere al contributo?**

L'unico caso di non ammissione alla procedura è che l'accordo di condivisione non sia sottoscritto da nessuna delle OO.SS.

- 28. Nel caso in cui una o più OOSS contattate diano parere non favorevole al Piano senza darne motivazione, è prevista una procedura alternativa? Se così non fosse, l'Azienda deve rinunciare alla possibilità di candidare la propria proposta progettuale e di accedere al contributo?**

L'unico caso di non ammissione alla procedura è che l'accordo di condivisione non sia sottoscritto da nessuna delle OO.SS.

- 29. per Piano aziendale (Presentatore datore di lavoro; presentatore coincidente con beneficiario; attuatore esterno individuato a mercato) è necessario produrre l'Allegato F?**

L'Allegato F è previsto solo per gli attuatori esterni e non nel caso in cui coincida con il presentatore o con una beneficiaria

- 30. l'allegato può essere firmato dal collegio dei sindaci del soggetto attuatore stesso?**

No, deve essere firmato dalla società di certificazione del bilancio -RUC

- 31. in riferimento a quanto contenuto nell'avviso ASE 2/18 a p. 5 "Per quanto riguarda gli apprendisti, la formazione professionalizzante, prevista dal piano formativo individuale declinato in base alla contrattazione collettiva, è finanziabile solo se gli apprendisti sono ricompresi in un Piano che coinvolga anche lavoratori già qualificati" questo si applica anche ai partecipanti dell'avviso 1/17?**

Sì

- 32. la piattaforma sarà disponibile dal 27/06/2018, è confermato il numero delle battute pari a max 3.000 caratteri al punto 6.11 dato che tutti gli altri campi inerenti il modulo hanno max 500 caratteri?**

Sì tratta di un refuso, anche per il punto 6.11 sono previsti max 500 caratteri

